

Ragioneria generale dello Stato: le regole per il blocco delle retribuzioni (Sintesi tratta dal Sole 24 ORE)

Nel «trattamento economico complessivo» e in quello «ordinariamente spettante per l'anno 2010» rientrano tutte quelle voci della retribuzione che oltre allo stipendio di base hanno un carattere «fisso e continuativo». E quindi anche le retribuzioni di posizione fissa e variabile, l'indennità pensionabile, le indennità operative, l'importo aggiuntivo pensionabile e per i medici quindi - anche se la circolare non la indica esplicitamente - l'indennità di esclusiva. E se il dipendente dovesse subire "riduzioni retributive" nel 2010 per maternità, malattia ecc., queste riduzioni non saranno considerate «ai fini della determinazione del trattamento economico da corrispondere in ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in quanto la definizione del tetto 2010 è determinata come se tali riduzioni non fossero avvenute». Tuttavia, la riduzione (e i tagli) non agirà sugli importi dei contributi pensionistici che saranno gli stessi pre-norma.

Non lascia spazi a interpretazioni aggiuntive **la Circolare n. 12 della Ragioneria generale dello Stato del 15 aprile scorso che "chiarisce" i limiti di applicazione dell'articolo 9 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010**, sulle disposizioni per il «contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti», su cui finora c'era stata solo l'interpretazione delle Regioni e numerose contestazioni dei sindacati.

E c'è di più. Nel tetto rigido di riferimento che va considerato per il 2010 e che non deve essere superato per il 2011-2013, rientrano anche i buoni pasto che non potranno essere aumentati a nessun titolo perché, spiega la Ragioneria, quando superano i 5,29 euro «costituiscono redditi da lavoro dipendente».

In sintesi «l'espressione "trattamento economico ordinariamente spettante", che la norma riferisce all'anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio successivo - si legge nella circolare - «va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste "in via ordinaria" nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il "percepito" 2010».

Così come non sono da considerare le somme per missioni all'estero, lavoro straordinario, turnazioni, "specifici incarichi": se svolte dopo il 2010 saranno retribuite «negli importi dovuti anche se superiori a quelli erogati nel 2010», sempre si intende tenendo presenti i limiti di crescita della spesa fissati dalla stessa legge 122/2010. E se le stesse prestazioni sono state svolte nel 2010 e poi ripetute negli anni successivi, allora «andrà corrisposto il relativo trattamento fintanto che permane l'incarico».

Gli "specifici incarichi" (retribuzioni per posizioni organizzative, indennità di coordinamento e di responsabile di ufficio ecc.) assegnati nel triennio 2011-2013 e non presenti nel 2010 possono invece essere remunerati, così come l'assegnazione di un ufficio dirigenziale diverso può comportare «il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante» purchè come indica la legge non superino quelli «indicati nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare» su cui già è avvenuto il "taglio" previsto dalla legge.

Sono salve invece le somme percepite come arretrati dei contratti precedenti il 2010 (anche se arrivate in ritardo), mentre rientrano nelle misure di contenimento anche gli arretrati che «abbiano decorrenza dal 2010».

Per quanto riguarda la riduzione del 5% per la parte di retribuzione eccedente i 90mila euro e del 10% per quella sopra i 150mila euro, il trattamento economico da considerare comprende «tutte le componenti del trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili) previste dagli ordinamenti di appartenenza. Non andranno ricomprese, invece, le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri» che hanno già subito il taglio relativo ai ministeri.

E per «trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti . previsti dai rispettivi ordinamenti» si intende, spiega la circolare, il «trattamento spettante in ragione d'anno».

Oltre a tutte le fattispecie previste nel Dl, poi, la circolare parla chiaro anche per quanto riguarda eventuali incrementi oltre il 3,2% previsto per il rinnovo contrattuale 2008-2009: «in caso di superamento di tale limite, le clausole difformi non possono trovare applicazione a decorrere dalla mensilità successiva (giugno) alla data di entrata in vigore del decreto legge con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. In merito alla portata della norma, va anzitutto chiarito che il suddetto limite di crescita retributiva si riferisce esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell'ambito di procedure contrattuali o negoziali (ancorché relative a personale in regime di diritto pubblico), con esclusione, pertanto, di quelli attribuiti ai dipendenti pubblici il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge: magistrati e avvocati dello Stato, professori e ricercatori universitari, dirigenti e personale con trattamento dirigenziale del comparto». Niente da fare quindi per le quote extra di medici e personale del Ssn.

Riguardo infine al blocco dei contratti e, quindi, all'indennità di vacanza contrattuale, la circolare spiega che «tale indennità non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del compenso per lavoro straordinario, trattandosi di componente retributiva distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare e, come tale, non conglobabile nello stesso».

IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO 16 giugno 2011 –

PRIMA SINTESI recente Circolare MEF /RGS tratta dal Sito IL SOLE 24 ORE SANITA' in attesa valutazione Sindacale correlata a Circolare Conferenza Regioni febbraio 2011 con interpretazioni ed indirizzi per SSN post Legge 122/2010 e chiarimenti ulteriori richiesti per Ind. Esclusivita' nel maggio u.s. alle Regioni da OOSS Dirigenza Medica/veterinaria.